

È l'effetto del mix della sentenza della Corte costituzionale sul raddoppio dei termini e sul condono Iva

Accertamenti fino a 60 mld €

Entro il 31/12 il fisco può bussare a 939.041 contribuenti

DI STEFANO LOCONTE

Nuovo possibile buco di 3 mld nei conti dello Stato e sul piatto dell'Agenzia delle Entrate arrivano possibili accertamenti entro il 31 dicembre 2011 per un importo di circa 60 mld di euro.

Sono questi alcuni scenari rilevanti per i contribuenti in seguito agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in tema di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie avente rilevanza penale.

La sentenza della Corte costituzionale. Nel rigettare la questione di legittimità costituzionale la Corte, con una decisione fortemente criticata dalla dottrina, ha sancito il principio che il raddoppio dei termini si verifica anche se il *fumus del reato* è rinvenuto in un momento in cui erano già decaduti gli ordinari termini di accertamento in quanto il legislatore non avrebbe introdotto un raddoppio dei termini in corso ma un nuovo termine decadenziale «lungo» di otto anni che si affiancherebbe a quello «breve» di quattro anni (rispettivamente dieci e cinque in caso di omessa presentazione della dichiarazione). Non si

tratterebbe, conseguentemente, di riapertura di termini ormai scaduti. In base al ragionamento della Corte, pertanto, troverebbe spazio nel nostro ordinamento la notifica entro il 31 dicembre 2011 di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002 a prescindere dal momento in cui sarebbero emersi gli elementi aventi rilevanza penale. In presenza di un'interpretazione di questa natura, tuttavia, si aprono degli effetti davvero rilevanti per il bilancio dello Stato e per i contribuenti sia sotto il profilo dell'obbligo di rimborso che di possibili nuovi accertamenti. Infatti, l'anno 2002 è stato l'ultimo anno coperto dal condono fiscale

di cui alla legge 289/2002.

Condono Iva e corte di giustizia Ue. La Corte di Giustizia dell'Ue con la sentenza del 17 luglio 2008 aveva, tuttavia, sancito l'illegittimità del condono con particolare riferimento all'Iva in quanto contrastante con i due cardini fondamentali del diritto comunitario della neutralità fiscale e della parità di trattamento. A detta dei giudici comunitari, infatti, il condono consente non solo il versamento di importi sproporzionati rispetto all'importo che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare sulla base del volume d'affari risultante dalle operazioni da lui effettuate ma non dichiarate, ma conduce ad una

quasi esenzione fiscale, in quanto la somma pagata dal condonato è calcolata in modo forfetario e finisce con il non avere più alcun rapporto con la somma che si sarebbe dovuto versare per legge e che versano i contribuenti che non possono far ricorso al condono. In applicazione di questi principi, la Suprema Corte di cassazione con le sentenze nn. 68 e 69 del 18 settembre 2009, cui ne sono seguite diverse altre del medesimo orientamento a conferma del consolidamento dello stesso, ha sancito il principio della disapplicazione della disciplina nazionale che ha introdotto il condono in materia di Iva in quanto contraria al diritto comunitario.

Il mix delle due decisioni.

L'effetto derivante dal combinato disposto dei sopra citati provvedimenti è proprio quello che il condono di cui alla legge 289/2002 non può ritenersi applicabile relativamente all'Iva e che l'anno d'imposta 2002, teoricamente coperto da condono, sarebbe ancora accertabile fino al 31 dicembre 2011. Ne deriva che tutti coloro che si sono avvalsi della sanatoria a fini Iva (ben 939.041 contribuenti, in base alla Relazione della Corte dei Conti del 4 novembre 2008 dal titolo «Risultati e costi del condono, del concordato e delle sanatorie fiscali») avrebbero diritto di ripetere dallo Stato italiano gli oltre 3 miliardi di euro versati per godere di una sanatoria di cui, tuttavia, non possono godere in quanto illegittima. Parimenti, tutti i medesimi contribuenti sarebbero (anzi dovrebbero) subire un accertamento fiscale per l'anno d'imposta 2002 atteso che la presentazione della dichiarazione di condono si configurerebbe come «autodenuncia» e, conseguentemente, in presenza di superamento delle soglie di rilevanza penale di cui al dlgs 74/2000 e del derivante obbligo di dare avvio all'azione penale non potrebbe che applicarsi il terminale decadenziale «lungo» di otto anni per l'effettuazione degli accertamenti (addirittura di dieci in caso di omessa presentazione della dichiarazione con possibilità di accertare ulteriori annualità). Approssimando per difetto le cifre e considerando una percentuale dell'1% dell'imposta pagata per la sanatoria, l'ammontare accertabile ammonterebbe ad oltre 300 miliardi (anche se tale cifra sarebbe rapportabile a tutti gli anni di imposta coperti da condono e non al solo 2002; considerando che gli anni condonabili erano 5 si otterrebbe un importo medio per ogni anno di 60 miliardi). Ove l'Agenzia delle Entrate facesse decorrere inutilmente il termine del 31 dicembre 2011 per porre in essere tale attività accertativa potrebbe, con molta probabilità, paventarsi la fattispecie del danno erariale con il conseguente interessamento della Corte dei Conti.